



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 30 DEL 18-05-2020**

**Registro Generale n. 44**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 30 DEL 18-05-2020**

**Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN OTTEMPERANZA AL D.P.C.M.  
DEL 17 MAGGIO 2020 .**

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio, il Sindaco **INCATASCIATO GIUSEPPE**

### **ORDINA**

L'anno **duemilaventi** addì **diciotto** del mese di **Maggio**, il Sindaco **Avv. GIUSEPPE INCATASCIATO**

**RILEVATA** l'urgente necessità di porre in essere le misure urgenti per il contenimento della COVID-19;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, e i relativi allegati, che si allegano per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

**VISTO** il D.C.P.M. del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020;

**VISTE** le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nei settori ivi meglio richiamati

**RICHIAMATE** le proprie Ordinanze n. 14 del 14/03/2020 Reg. Generale n. 27 , n. 15 del 20/03/2020 Reg. Generale n. 28 , n. 18 del 03/04/2020 Reg. Generale n. 32 , n. 20 del 14/04/2020

Reg. Generale n. 34 e n. 25 del 01/05/2020 Reg. Generale n. 39, che si intendono abrogate, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente ,

## ORDINA

### **A) CHE LE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI, LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE , LE STRUTTURE RICETTIVE E LE ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA :**

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
2. Garanzia di pulizia e igiene con frequenza almeno di due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura
3. Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria;
4. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
5. Utilizzo di mascherine in tutte le possibili fasi lavorative;
6. Uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7. Accessi regolamentati e scagioni secondo le seguenti modalità:
  - a) attraverso l'ampliamento delle fasce orarie;
  - b) per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - c) per locali di dimensioni superiori a quelle della lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove è possibile, i percorsi di entrata e uscita;
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata
9. Sanificare le maniglie delle porte, dei carrelli della spesa, dei banconi di vendita, delle superfici di casse e POS con soluzioni alcoliche secondo gli standard, ripetendo queste operazioni più volte al giorno.

**B) Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca.**

Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

**I contravventori verranno puniti con una sanzione amministrativa da €. 400,00 a €. 3.000,00 aumentata fino a 1/3 se commessa mediante l'uso di un veicolo.**

Per le attività economiche e produttive e studi professionali, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, sono previste diverse prescrizioni in materia di contenimento del contagio, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Sanificazione degli ambienti;
- Accesso contingentato degli utenti;
- Utilizzo di mascherine;
- Rispetto dei protocolli e delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive;

- Orari di apertura e chiusura al pubblico non oltre le ore 23,30;
- Chiusura domenica e festivi.

**I contravventori verranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00. La violazione di prescrizione durante l'attività d'impresa implica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, con la possibilità che al momento in cui viene contestata la violazione della prescrizione l'Autorità procedente potrà disporre in via anticipata e urgente la chiusura dell'attività e dell'esercizio ino a 5 giorni.**

**Nel caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa pecuniaria sarà raddoppiata quella accessoria (sospensione dell'attività) verrà applicata nella massima misura.**

- C) Rimangono sospese le fiere per il lasso di tempo necessario alla individuazione dei luoghi idonei a garantire tutte le misure previste per il contenimento del contagio e per lo svolgimento in sicurezza delle attività mercatali ;
- D) Sono autorizzati i mercati rionali nei luoghi e nei tempi già previsti con separati provvedimenti con l'obbligo di utilizzo di mascherine e guanti sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro,
- E) la riapertura del cimitero comunale contingentando l'accesso per un numero massimo di 50 utenti per ogni ora, con permanenza all'interno dell'area massima di un ora , che verrà regolamentato dagli addetti al servizio con l'ausilio di un addetto della P.M., fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- F) l'apertura del parco Giovanni Paolo II (Verde a valle) con chiusura dell'area attrezzata per il gioco dei bambini, con transenne nastro segnaletico e cartelli avviso, evitando assembramenti e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con vigilanza saltuaria da parte della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine ;
- G) l'apertura del parco Saro Adamo con chiusura dell'area attrezzata per il gioco dei bambini, con transenne nastro segnaletico e cartelli avviso, evitando assembramenti e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con vigilanza saltuaria da parte della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine;
- H) l'apertura dell'area di Protezione Civile per eventuale attività motoria e/o sportiva individuale, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva individuale e di almeno un metro per altre attività, con vigilanza saltuaria da parte della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine;
- I) Di mantenere la chiusura totale del parco giochi di Piazza XXIV Maggio e la Villa Comunale "Cultrera"

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del Codice penale, le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19

La pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli esercenti delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

## **DISPONE**

**altresi, che il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Rosolini e ha validità fino al 07 Giugno 2020 salvo altre disposizioni.**

che la presente Ordinanza venga comunicata a tutti gli esercenti a cui si indirizza tramite il Comando Di Polizia Municipale di Rosolini, nonché all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Siracusa, al Commissariato di Polizia di Siracusa, alla Stazione dei Carabinieri di Rosolini, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile e all'ANCI Sicilia.

#### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-05-2020 al 02-06-2020

Lì 18-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL SINDACO  
INCATASCIATO GIUSEPPE